

Bur n. 46 del 05/06/2009

Bonifica

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 1408 del 19 maggio 2009

Costituzione dei nuovi Consorzi di bonifica del Veneto ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 8 maggio 2009, n.12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr)

[L'Assessore alle Politiche dell'Ambiente arch. Giancarlo Conta riferisce quanto segue.

Dando adempimento all'art. 2 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3, la Giunta regionale, con deliberazione 7 marzo 1978, n. 1228, ha costituito 20 Consorzi di bonifica competenti per i 20 comprensori delimitati dal Consiglio regionale in con il provvedimento 21 dicembre 1977, n. 488, integrato con provvedimento 21 febbraio 1978, n. 521.

A distanza di oltre trent'anni, l'art. 2 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12" Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio", ha individuato, come dettagliato nell'allegato A della medesima legge, i dieci nuovi comprensori di bonifica attraverso anche l'accorpamento in un unico comprensorio di quelli costituiti ai sensi della legge regionale n. 3/1976 come di seguito specificato:

Comprensorio di bonifica n. 1: derivante dall'accorpamento degli originari comprensori dei Consorzi di bonifica Adige Garda, Agro Veronese Tartaro Tione e Valli Grandi e Medio Veronese;

Comprensorio di bonifica n. 2: derivante dall'accorpamento degli originari comprensori dei Consorzi di bonifica Padana Polesana e Polesine Adige Canal Bianco;

Comprensorio di bonifica n. 3: corrispondente all'originario comprensorio del Consorzio di bonifica Delta Po Adige;

Comprensorio di bonifica n. 4: derivante dall'accorpamento degli originari comprensori dei Consorzi di bonifica Riviera Berica, Zerpano Adige Guà e Medio Astico Bacchiglione;

Comprensorio di bonifica n. 5: corrispondente all'originario comprensorio del Consorzio di bonifica Pedemontano Brenta;

Comprensorio di bonifica n. 6: derivante dall'accorpamento degli originari comprensori dei Consorzi di bonifica Adige Bacchiglione e Euganeo;

Comprensorio di bonifica n. 7: corrispondente all'originario comprensorio del Consorzio di bonifica Bacchiglione Brenta;

Comprensorio di bonifica n. 8: derivante dall'accorpamento degli originari comprensori dei Consorzi di bonifica Dese Sile e Sinistra Medio Brenta;

Comprensorio di bonifica n. 9: derivante dall'accorpamento degli originari comprensori dei Consorzi di bonifica Destra Piave, Pedemontano Brentella di Pederebba e Pedemontano Sinistra Piave;

Comprensorio di bonifica n. 10: derivante dall'accorpamento degli originari comprensori dei Consorzi di bonifica Basso Piave e Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento.

L'art. 3 della legge regionale n. 12/2009 ha previsto che nell'ambito di ciascun nuovo comprensorio la Giunta regionale costituisca il relativo Consorzio di bonifica, avente natura di ente pubblico economico, retto da un proprio statuto, la cui azione è informata ai principi dell'efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sussidiarietà.

Pertanto, al fine di definire tempestivamente il nuovo assetto istituzionale e organizzativo previsto dalla citata legge regionale n. 12/2009, si valuta necessario dare adempimento alle previsioni dell'art. 3 "Consorzi di bonifica", costituendo i dieci Consorzi di bonifica competenti per i nuovi comprensori sopra elencati, attribuendo ai medesimi la nuova denominazione come di seguito riportato:

- Comprensorio n. 1 – Consorzio di bonifica Veronese;
- Comprensorio n. 2 – Consorzio di bonifica Polesano;
- Comprensorio n. 3 – Consorzio di bonifica Delta del Po;
- Comprensorio n. 4 – Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta;
- Comprensorio n. 5 – Consorzio di bonifica Brenta;
- Comprensorio n. 6 – Consorzio di bonifica Euganeo–Berico;
- Comprensorio n. 7 – Consorzio di bonifica Bacchiglione;
- Comprensorio n. 8 – Consorzio di bonifica Acque Risorgive;
- Comprensorio n. 9 – Consorzio di bonifica Piave;
- Comprensorio n. 10 – Consorzio di bonifica Veneto Orientale.

I nuovi Enti di bonifica, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 41 "Norme transitorie" della citata legge regionale n. 12/2009, subentreranno nelle situazioni giuridiche attive e passive pendenti, ivi comprese quelle relative al personale dipendente e nella titolarità dei beni mobili e immobili dei Consorzi in essere.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

VISTA la legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio";

VISTO il provvedimento consiliare n. 488 del 21 dicembre 1977, relativo a "Determinazione dei Comprensori e costituzione dei Consorzi di bonifica, ai sensi della legge regionale 12 gennaio 1976, n. 3"; integrato in data 2 febbraio 1978, con provvedimento n. 521;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 7 marzo 1978, n. 1228 "Costituzione dei Consorzi di bonifica. Legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3, art. 2";]

delibera

1. in attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, sono costituiti i Consorzi di bonifica di seguito riportati, rispettivamente competenti per i comprensori di bonifica a fianco di ciascuno richiamati:

- Compensorio n. 1 – Consorzio di bonifica Veronese;
- Compensorio n. 2 – Consorzio di bonifica Polesano;
- Compensorio n. 3 – Consorzio di bonifica Delta del Po;
- Compensorio n. 4 – Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta;
- Compensorio n. 5 – Consorzio di bonifica Brenta;
- Compensorio n. 6 – Consorzio di bonifica Euganeo–Berico;
- Compensorio n. 7 – Consorzio di bonifica Bacchiglione;
- Compensorio n. 8 – Consorzio di bonifica Acque Risorgive;
- Compensorio n. 9 – Consorzio di bonifica Piave;
- Compensorio n. 10 – Consorzio di bonifica Veneto Orientale.

2. di dare atto che i nuovi Enti di bonifica, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 41 "Norme transitorie" della citata legge regionale n. 12/2009, subentreranno nelle situazioni giuridiche attive e passive pendenti, ivi comprese quelle relative al personale dipendente e nella titolarità dei beni mobili e immobili dei Consorzi in essere.